

Cap. 24

ASPETTI MEDICO-LEGALI



ASPETTI MEDICO LEGALI RELATIVI AL SOCCORSO

IL VOLONTARIO SOCCORRITORE

La figura del volontario soccorritore non è disciplinata in alcuna normativa specifica. Per questo motivo non vi è una definizione vera e propria di questa figura del soccorso extraospedaliero.

Il primo approccio ad una definizione di questa figura si trova nella Legge n. 266 del 1991 (Legge sul volontariato), recepita dalla Regione Veneto con la L.R. n. 40/1993. Pur non delineando queste leggi, così come la legge di riforma sanitaria istitutrice delle USL, alcuna definizione della figura del volontario soccorritore e delle sue mansioni, nel tentativo di rappresentare minimamente l'attività svolta, e vista l'attività che il soccorritore svolge all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, non si può negare all'attività prestata dai soccorritori la valenza di pubblico servizio. Per questo motivo e poiché l'art. 358 c.p. precisa che <<Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio...>>, possiamo ritenere che i soccorritori volontari siano incaricati di un pubblico servizio, cioè <<di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dai poteri tipici di quest'ultima>>.

Essere incaricati di un pubblico servizio comporta per il volontario soccorritore il rispetto di norme specifiche, legate alla pubblica veste, che quale privato cittadino non avrebbe il dovere di rispettare.

In particolare, il volontario soccorritore è tenuto a:

- Denunciare all'Autorità un reato di cui abbia avuto conoscenza durante l'esercizio del servizio (art. 362 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale);
- Prestare soccorso ad una persona bisognosa o segnalarla come tale, onde evitare di incorrere nel reato di Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) che penalmente può considerarsi a valenza aggravata specifica rispetto al reato comune di Omissione di soccorso (art. 593 c.p.) nel quale incorre qualsiasi cittadino, che trovando un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità;
- Pur venendo in possesso o avendo la disponibilità per questioni di servizio di denaro o di altra cosa mobile altrui, non appropriarsene per non incorrere nel reato di Peculato (art. 314 c.p.);
- Non rivelare notizie d'ufficio apprese durante l'espletamento del servizio, con particolare attenzione a non rendere pubbliche le condizioni di salute delle persone trasportate o tutte quelle circostanze caratterizzate dalla sensibilità dell'argomento, comunque riscontrate in sede di servizio e che il volontario non avrebbe potuto apprendere e conoscere se non attraverso il servizio medesimo, per non incorrere nel reato di Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) ed in tutte quelle fattispecie ad esso correlate, sia in merito alla riservatezza e segreto professionale che in materia di privacy;
- Non interrompere il servizio, ovvero sospendere il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, per evitare di incorrere nel reato di Interruzione di pubblico servizio (art. 331 c.p.).

E' doveroso ricordare, che il personale che presta servizio presso Associazioni convenzionate con il SSN è soggetto, come previsto dall'art. 5 del DPR 27/3/1992 e in base alle indicazioni fornite dalla Conferenza Stato-Regioni del 25/3/1993, a responsabilità simili a quelle degli infermieri, derivanti dalla natura intrinseca della

convenzione con il SSN (attività semiprofessionali delegate dallo Stato, a fronte di fondi versati da questo all'associazione): perciò i soccorritori possono essere considerati, quali incaricati di pubblico servizio, responsabili ed obbligati in maniera specifica e secondo le mansioni a loro devolute.

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

E' dovere di servizio, costituendone elemento essenziale, non rilevare, né divulgare, né far conoscere ad altri o agevolare gli altri nella conoscenza di elementi e notizie che debbano rimanere segrete, per qualsiasi motivo, sia esso di natura personale, professionale, medico, legale o, semplicemente riguardante il merito del servizio e l'identità delle persone soccorse.

Il riserbo ed il rispetto dell'integrità personale altrui, oltre a costituire la superiore esigenza di rispetto di natura sociale, costituisce materia di tutela della Legge in materia di privacy (D.lgs 196/2003), ma soprattutto tutela la necessità che informazioni e notizie apprese, se non a causa del servizio e che altrimenti non sarebbero state note, vengano indebitamente utilizzate o divulgate.

Dal punto di vista penale, chiunque svolga un'attività sanitaria è punibile per violazione del segreto (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 626 c.p.) quando "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni".

Diversamente, il segreto può essere rivelato, senza incorrere in una fattispecie di reato, quando la rivelazione è giustificata da una giusta causa, che può essere rappresentata da leggi (obbligo di denuncia di alcune malattie infettive e diffuse, contagiose e veneree, professionali...) o da ragioni socialmente rilevanti.

Il reato di rivelazione del segreto professionale (art. 359 c.p.), pur essendo riferibile strettamente all'incaricato di un servizio di pubblica utilità, (mentre ai soccorritori volontari è riferibile strettamente il reato di violazione di segreto d'ufficio (358 c.p.), in quanto incaricati di un pubblico servizio), può comunque essere esteso anche ai volontari in quanto, pur non esercitando direttamente una professione sanitaria in sede di servizio di pubblica utilità, prestano comunque servizio, quali privati volontari-soccorritori, in concomitanza con personale sanitario mediante un atto della Pubblica Amministrazione e quali incaricati di un pubblico servizio. Resta salvo comunque il dovere per il dipendente di Ente Pubblico, o il soggetto con esso convenzionato come il volontario-soccorritore, di mantenere il segreto d'ufficio ed il divieto di dare informazioni o indicazioni relative a provvedimenti od operazioni inerenti la propria attività, conosciute tramite il suo ufficio o servizio quando possa derivarne un danno per l'Amministrazione o per i terzi (D.P.R. n. 3/1957).

LA RESPONSABILITÀ DEL VOLONTARIO

Chi presta la propria opera in Croce Verde quale volontario-soccorritore è tenuto, prima di poter accedere al servizio, a frequentare un corso di preparazione al primo soccorso,



attraverso il quale l'Ente insegna le manovre necessarie al fine di saper svolgere i compiti assegnati dalla natura e dalla qualità del servizio.

Si ritiene che il volontario-soccorritore, superato con successo il corso di preparazione, conosca quelle manovre e quelle tecniche necessarie a svolgere correttamente il servizio richiesto. Svolgere sempre correttamente le manovre necessarie alla tipologia del servizio, evita al soccorritore di incorrere in responsabilità di natura civile e penale.

Può tuttavia accadere che il soccorritore cada in errore o, semplicemente, non esegua correttamente o dimentichi di eseguire una manovra necessaria. In realtà costituiscono illecito quegli errori che abbiano causato un danno al paziente e che tale danno derivi esclusivamente dall'errore del volontario-soccorritore (Si pensi: flettere il collo di un paziente traumatizzato non costituisce reato; tuttavia, se da tale manovra deriva un danno alla colonna vertebrale o al midollo spinale, allora la manovra di flessione del collo potrà avere valenza penale).

Affinchè si realizzi e concretizzi una responsabilità in capo al soccorritore, deve sussistere un nesso di causalità tra l'azione e/o omissione del volontario-soccorritore e il danno causato al paziente.

Il volontario-soccorritore, che non adempie al proprio dovere correttamente, può incorrere in due tipologie di responsabilità: la responsabilità penale e la responsabilità civile.

Responsabilità penale: si è responsabili penalmente qualora la propria azione od omissione sia stata compiuta con dolo (volontà di causare il danno) o con colpa (negligenza, imprudenza ed imperizia), o comunque in violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Nel soccorso extraospedaliero pertanto, il soccorritore sarà responsabile penalmente qualora il proprio servizio abbia causato un danno al paziente e questo danno abbia quale fonte un'azione o un'omissione voluta dal soccorritore (dolo), o praticata con negligenza (mancanza di responsabilità nel compiere l'azione), imprudenza (consapevolezza dei rischi correlati ad una manovra di natura imprudente) imperizia (consapevolezza di svolgere una manovra che non si conosce), nei casi di colpa.

La responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.): nessuno pertanto può essere perseguito per un reato penale da altri commesso. Il volontario-soccorritore è responsabile personalmente dei danni di natura penale commessi in servizio, non potendosi sostituire in sua vece l'Ente Croce Verde.

Responsabilità civile: si è responsabili civilmente quando, dopo aver arrecato un danno (dolo o colpa), si è tenuti a risarcirlo (Risarcimento per fatto illecito- art. 2043 c.c.) . La responsabilità civile, diversamente da quella penale, è trasmissibile. Croce Verde, in ottemperanza ai dettami normativi della legge Quadro sul Volontariato (Legge n. 266/1991), che obbliga le organizzazioni ad assicurare i propri aderenti per responsabilità civile verso terzi, ha stipulato a favore dei volontari-soccorritori, apposita assicurazione.

I volontari-soccorritori risultano pertanto assicurati in servizio dall'Ente Croce Verde Verona.

IL CONSENSO E LO STATO DI NECESSITÀ

La Costituzione Italiana garantisce, nel rispetto della persona umana, la libertà di un soggetto ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge.

Il volontario-soccorritore pertanto non può imporre ad un soggetto che rifiuti, un determinato trattamento sanitario o la prestazione di soccorso; è necessario, al fine di prestare soccorso ad un soggetto, che questo presti il suo consenso, che deve essere:

Personale: è il paziente medesimo che acconsente al trattamento o al trasporto. Costituiscono eccezione i minori di età, per i quali il consenso viene prestato dai genitori o dai tutori presenti (insegnanti, educatori, educatori sportivi, parenti); gli interdetti e gli inabilitati, per i quali il consenso viene espresso dal tutore.

Valido: il consenso che viene espresso non deve essere viziato. Costituiscono causa di vizio l'età, l'infermità mentale, l'uso di alcol o droghe e la deficienza psichica. Non dev'essere espresso quale conseguenza di minaccia, violenza, errore, dolo o frode.

Informato: il paziente deve essere edotto e deve comprendere consapevolmente la finalità dei rischi e benefici dell'atto sanitario che si vuole prestare. L'informativa deve essere espressa e rapportata nei modi e nei termini alla capacità di comprensione del paziente.

Revocabile: il paziente deve essere consapevole che il consenso prestato può essere in qualsiasi momento revocato, anche con semplice diniego non motivato.

Quando il paziente presta il suo consenso, è obbligo del volontario-soccorritore prestare il servizio richiesto, anche quando venga richiesto in assenza di evidenti necessità di malattia.

Ogni qualvolta il consenso del paziente non presti i requisiti richiesti, il nostro trattamento potrà essere rilevante ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.

Il rifiuto è validamente prestato quando espresso alla presenza di testimoni o quando viene convalidato dalla sottoscrizione dell'apposito modulo. E' compito del soccorritore comunque, quando un paziente rifiuta l'assistenza o il trasporto farsi sottoscrivere una dichiarazione, compilando il "modulo 118" in ogni sua parte e soprattutto nella parte nella quale si informa il paziente della necessità del trasporto in ospedale. Il volontario-soccorritore è tenuto a valutare che il paziente nell'esprimere il consenso sia orientato nel tempo e nello spazio, che sia completamente consapevole delle eventuali conseguenze al mancato trasporto in ospedale. Deve provare, parlando un po' con il paziente o rintracciando i famigliari a convincere il paziente a prestare il consenso. Qualora il paziente comunque rifiuti, il volontario-soccorritore è tenuto a comunicare con la Centrale Operativa e a richiedere, se necessario, l'intervento della Forza Pubblica.

Il paziente non può essere obbligato a firmare, e viceversa, una persona pienamente capace di intendere e di volere non può essere obbligata ad essere accompagnata in ospedale. Qualora il paziente decida di sottoscrivere espressamente il rifiuto (che costituisce per il personale di servizio una liberatoria alla responsabilità per mancato soccorso) è preferibile che la firma venga apposta alla presenza di due testimoni (personale dell'equipaggio, parenti del paziente, terzi astanti).

Qualora il volontario-soccorritore dubiti della validità del dissenso, è tenuto alla richiesta della presenza di un medico per un eventuale intervento coatto.

Esistono circostanze nelle quali il consenso del paziente non può essere chiaramente espresso (stato di incoscienza). In questi casi, il volontario-soccorritore agisce in presenza di un consenso presunto, cioè presta soccorso presumendo che il paziente, se cosciente, avrebbe acconsentito.

In queste circostanze, soprattutto quando il paziente riversi in grave pericolo (lesioni gravi o morte), quando vi è un consenso presunto e soprattutto quando la necessità di intervento sanitario immediato e privo di consenso espresso è giustificata, in quanto proporzionata dalla gravità dell'evento, il volontario-soccorritore è legittimato ad intervenire attraverso l'esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p. "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona...").

Ogni prestazione di soccorso deve comunque essere erogata nei limiti della propria qualifica professionale, non giustificando lo stato di necessità eventuali danni occorsi per aver utilizzato il volontario-soccorritore manovre di natura prettamente infermieristico-sanitarie.

IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Il volontario-soccorritore è tenuto in sede di servizio, al rispetto massimo della persona e dell'altrui volontà e libertà. L'eventuale mancato rispetto di questi diritti personali (artt. 13, 23 e 32 Cost.) può far incorrere il volontario-soccorritore nei reati di **violenza privata** (art. 610 c.p.) e **sequestro di persona** (art. 605 c.p.).

Costituisce eccezione alla regola generale il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) che si attua ogniqualvolta un paziente: 1) manifesti alterazioni psichiche tali da richiedere un intervento terapeutico urgente e che minaccino l'incolumità propria ed altrui; 2) neghi il proprio consenso al trattamento; 3) non possa essere trattato in ambiente extraospedaliero.

Il TSO può altresì essere richiesto in relazione a patologie gravemente contagiose che minacciano la salute pubblica.

Il TSO dev'essere richiesto, previo parere, da un medico e convalidato da un secondo medico dell'USL. Le richieste mediche devono, entro 48 ore, essere convalidate dal sindaco. Il procedimento di T.S.O. si conclude con il controllo da parte di un Giudice. Il TSO non può avere una durata superiore ai sette giorni e può sempre venir sospeso.

Il TSO deve avvenire nel pieno rispetto della dignità, dei diritti civili e politici del paziente. Al fine del rispetto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti e della tutela e salvaguardia dell'incolumità del paziente e del personale di soccorso, è presente sul luogo dell'intervento la Forza Pubblica oltre ad un'equipe di assistenza psichiatrica domiciliare dell'ospedale.